



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Art. 18 superato: licenziamenti collettivi, addio reintegro

Autore: Redazione | 21/02/2015



Approvato il primo dei due decreti legislativi che attuano il Job Act: Naspi, contratti a progetto, più voucher.

Il nuovo schema di decreto legislativo, approvato ieri, in via **definitiva**, dal Consiglio dei Ministri sconvolge l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori stabilendo che, nel caso di illegittimità del **licenziamento collettivo per riduzione di**

personale non ci sarà più alcun ordine di **reintegra**, da parte del giudice, ma solo un **risarcimento** monetario per il lavoratore. E questo per evitare disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i licenziamenti individuali, per i quali il Job Act ha fatto saltare, nella maggioranza dei casi, la reintegra (leggi "[Il nuovo art. 18: come cambiano i licenziamenti](#)"). La **reintegra** resta, infatti, solo per i **licenziamenti discriminatori** e intimati in **forma orale**, nonché per i licenziamenti disciplinari in cui viene accertata l'insussistenza del fatto materiale contestato. In tutti gli altri casi (ossia licenziamenti economici e gran parte dei licenziamenti disciplinari) si potrà ottenere solo un **risarcimento del danno** pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mesi.

Ovviamente questa disciplina si applica solo ai dipendenti assunti con il nuovo **contratto di lavoro a "tutele crescenti"**; essa varrà anche in caso di conversione dei **contratti a termine** e di **stabilizzazione degli apprendisti** (naturalmente la conversione deve essere successiva all'entrata in vigore della nuova legge).

Inoltre, sebbene la legge ponga il limite massimo di utilizzo dei **contratti a termine** fino al **20%** dei posti in azienda, questo tetto potrà essere modificato dall'**accordo collettivo aziendale** (attualmente tale potere spetta solo ai CCNL).

Nuova conciliazione

Per ridurre il numero di cause tra aziende e datori di lavoro, si incentiva la transazione stragiudiziale: così il datore di lavoro potrà evitare il contenzioso offrendo, al lavoratore che contesta l'illegittimità del proprio licenziamento, un indennizzo pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di 18 mensilità, esente da tassazione. Il lavoratore, accettandolo, rinuncerà alla causa.

Nuovi ammortizzatori sociali

A partire dal 1° maggio i disoccupati potranno contare su un nuovo **sussidio contro la disoccupazione involontaria** che non si chiamerà più Aspi, ma **Naspi**

(leggi la [guida sui sussidi di disoccupazione](#)).

La tutela si applicherà in caso di disoccupazione involontaria che si verifica dal 1° maggio, a condizione che il lavoratore abbia almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive di lavoro nell'ultimo anno.

L'**importo** massimo è di 1.300 euro, dopo 4 mesi importo ridotto del 3% al mese, avrà una durata di 2 anni, che diventano 18 mesi nel 2017. Una volta scaduta la Naspi, per chi ancora non ha trovato impiego e si trova in condizioni di necessità per quest'anno è riconosciuto l'Asdi: per una durata di 6 mesi ed importo pari al 75% della Naspi.

Per i collaboratori iscritti alla **gestione separata Inps**, in caso di perdita del lavoro, potranno usufruire di un nuovo ammortizzatore: la **Dis-col** sempre che abbiano tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione.

Addio co.co.pro.

Mantenuta la promessa di cancellare i **contratti a progetto**: dall'entrata in vigore del provvedimento non si potranno fare nuovi **Co.co.pro.**, mentre quelle ancora in corso proseguiranno fino a scadenza, ma se avranno le caratteristiche del lavoro subordinato (contenuto ripetitivo, organizzate dal datore di lavoro) dovranno essere trasformati.

Voucher

Viene data più spinta ai **voucher** per il lavoro accessorio che ora potranno arrivare fino al tetto di **7mila euro**.

Note

Autore immagine 123rf com